SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 136

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 13 giugno 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 12 giugno 1998, n. **181.**

Proroga di termini per il versamento di somme dovute in base alle dichiarazioni relative all'anno 1997 . . . . Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 22 maggio 1998.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Vinci con la Natura» . . . . Pag. 4

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 2 giugno 1998.

Emissione e corso legale delle monete d'argento da L. 10.000 celebrative dei campionati mondiali di calcio «Francia 1998». Pag. 5

Ministero della sanità

DECRETO 8 maggio 1998.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «tecnico sanitario di radiologia medica» . . . . Pag. 6

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 27 maggio 1998.

Definizione dei certificati del registro delle imprese recanti la dicitura antimafia rilasciati dalle camere di commercio. Pag. 7

Ministero delle comunicazioni

DECRETO 26 maggio 1998.

Disposizioni sui servizi audiotex . . . . Pag. 12

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Palladio», in Padova . . . . Pag. 13

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Nuovo Spazio», in Padova . . . . Pag. 13

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Teatro Orazero - TOP a r.l.», in Padova . . . . Pag. 14

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa di garanzia «Confautonomi il Bragosso», in Padova . . . . Pag. 14

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa di garanzia confautonomi «La Marina a r.l.», in Padova . . . . . . Pag. 15

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa di garanzia confautonomi «S. Antonio a r.l.», in Padova . . . . . . Pag. 15

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa di garanzia confautonomi «Studio 2 a r.l.», in Padova . . . . Pag. 16

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa di garanzia confautonomi «Scriba a r.l.», in Padova . . . . Pag. 16

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa di garanzia «Confautonomi a r.l.», in Padova . . . . Pag. 17

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa di garanzia confautonomi «Le Arcate a r.l.», in Padova . . . . Pag. 17

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa di garanzia conf;autonomi «San Giusto a r.l.», in Padova . . . . . . Pag. 18

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa di garanzia confautonomi «L'Argine a r.l.», in Padova . . . . Pag. 18

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società «Cassa di mutualità prestiti e finanziamenti soc. coop. a r.l.», in Padova . . . . Pag. 19

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società di garanzia «Ceti medi a r.l.», in Padova . . . . Pag. 19

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa di garanzia confautonomi «Dei colli a r.l.», in Padova . . . . Pag. 20

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa di garanzia confautonomi «L.C.C.T.A. a r.l.», in Padova . . . . . . Pag. 20

DECRETO 11 maggio 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie Pag. 21

DECRETO 12 maggio 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative . . . . . . Pag. 22

DECRETO 13 maggio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa agricola a responsabilità limitata Coop - Galcoop», in Carinola, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 23

DECRETO 13 maggio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «CO.GE.SE.MA. - Cooperativa gestioni servizi macellerie, società cooperativa a responsabilità limitata per tutta la provincia di La Spezia», in La Spezia, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 23

DECRETO 19 maggio 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative . . . . . . Pag. 24

DECRETO 28 maggio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Latteria sociale turnaria di Selva e di Giavera del Montello - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Selva di Volpago, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 25

DECRETO 1° giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Aventino a r.l.», in Alatri . . . . Pag. 26

DECRETO 1° giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Samart - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Alatri . Pag. 26

DECRETO 1° giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Roma 71 Seconda a r.l.», in Alatri . . . . Pag. 27

Ministero per le politiche agricole

DECRETO 1° giugno 1998.

Integrazione al decreto dirigenziale 6 marzo 1998 di annullamento del decreto dirigenziale 22 novembre 1995 di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Atesino» per i vini prodotti nel territorio della provincia autonoma di Trento. Pag. 27

CIRCOLARI

Ministero dell'ambiente

CIRCOLARE 3 giugno 1998, n. 335.

Fondo Europeo di sviluppo regionale (FERS). Programma operativo ambiente nelle regioni italiane obiettivo 1. Indirizzi per l'attuazione del Sottoprogramma IV Misura IV.2: «Centri di esperienza e laboratori territoriali di informazione e sensibilizzazione sui problemi dell'ambiente» . . . . Pag. 28

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della sanità:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Desalfa», sospensione dermatologica . . . . Pag. 30

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Desalfa», gocce otologiche . . . . Pag. 31

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti le società cooperative . . . . Pag. 31

Ferrovie dello Stato S.p.a.: Avviso agli obbligazionisti. Pag. 31

Regione Valle D'Aosta: Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa agricole de Neyran a r.l.», in Brissogne, e nomina del commissario liquidatore Pag. 31

Università «Federico II» di Napoli: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 32

Università di Perugia: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 32

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 12 giugno 1998, n. **181.**

Proroga di termini per il versamento di somme dovute in base alle dichiarazioni relative all'anno 1997.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come sostituito dal decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'Amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi ad imposte e contributi dovuti in base al citato decreto legislativo n. 241 del 1997, prevedendo, in caso di differimento del pagamento, l'applicazione di una maggiorazione ragguagliata allo 0,50 per cento mensile a titolo di interesse a partire dal sedicesimo giorno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 1998, con il quale, in attuazione del predetto articolo 12, comma 5, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, si prevede, tra l'altro, che i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, compresa quella unificata, delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative all'anno 1997, possono essere effettuati, senza alcuna maggiorazione entro il 15 giugno 1998;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il predetto termine in considerazione del fatto che i contribuenti e gli intermediari che prestano assistenza fiscale hanno incontrato difficoltà, anche per i ritardi con i quali sono stati resi disponibili i supporti informatici prodotti da società private;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I versamenti di imposta da eseguire con scadenza 15 giugno 1998 in base alle dichiarazioni possono essere effettuati, senza alcuna maggiorazione, entro il 19 giugno 1998.

2. Per il mese di giugno 1998, il termine per il versamento unificato di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è fissato al 19 giugno.

3. I riversamenti delle somme di cui ai commi 1 e 2 devono essere effettuati nei termini ordinari e, comunque, non oltre il 30 giugno 1998.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1998

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

MANCINO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

98G0234

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 maggio 1998.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Vinci con la Natura».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie approvato con decreto presidenziale 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 24 febbraio 1994, n. 133;

Ritenuto che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Vinci con la Natura» in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e che ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991 ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio del 20 giugno 1998 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Vinci con la Natura».

Art. 2.

Vengono messi in vendita n. 40.000.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, l'immagine di una farfalla, la scritta «Jolly da un miliardo» e il prezzo di vendita al pubblico. Sulle quattro ali della farfalla sono situate le aree del gioco, costituite da uno spazio ricoperto da speciale vernice asportabile mediante raschiatura sulla quale è stampata la dicitura «gratta qui»; al centro del biglietto è impressa la numerazione sequenziale per la individuazione del blocchetto e dei biglietti che vi sono contenuti; è inoltre presente un rettangolo, anch'esso ricoperto da speciale vernice con la scritta «attenzione non grattare qui!» destinato al codice di validazione.

Nella parte posteriore del biglietto sono indicate le categorie dei premi ed il premio corrispondente a ciascuna di esse, il regolamento del gioco nonché le modalità per ottenere il pagamento del premio.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di L. 2.000.

Art.

Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita evidenziando, mediante raschiatura, il risultato del punteggio vincente impresso nelle aree di gioco di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

La massa premi ammonta a L. 34.800.000.000. Sono previste otto categorie di premi attribuiti in base alla combinazione vincente indicata a fianco di ciascuna di esse:

Ctg. 1ª n. 10 premi di L. 50.000.000 - combinazione: 3 coccinelle;

Ctg. 2ª n. 50 premi di L. 10.000.000 - combinazione: 3 quadrifogli;

Ctg. 3ª n. 480 premi di L. 3.000.000 - combinazione: 3 rondini;

Ctg. 4ª n. 80.000 premi di L. 100.000 - combinazione: 3 alberi;

Ctg. 5ª n. 80.000 premi di L. 50.000 - combinazione: 3 conigli;

Ctg. 6ª n. 400.000 premi di L. 10.000 - combinazioni: 3 orsetti;

Ctg. 7ª n. 800.000 premi di L. 5.000 - combinazioni: 3 pesci;

Ctg. 8ª n. 5.680.000 premi di L. 2.000 - combinazione: 3 tartarughe.

Inoltre è previsto un premio di L. 1.000.000.000, da attribuire a chi rinvenga, nelle aree di gioco, il «jolly» costituito da 4 farfalle.

I premi di L. 2.000 vengono corrisposti, sempreché l'acquirente non ne chieda il pagamento in denaro, mediante cessione di altro o di altri biglietti della stessa lotteria; il premio o i premi saranno altresì corrisposti in denaro nell'eventualità che il biglietto vincente detto o detti premi sia l'ultimo nella disponibilità del venditore.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, il pagamento dei premi di 1ª, 2ª e 3ª categoria e del jolly va richiesto all'Amministrazione autonoma dei mono-

poli di Stato, che provvede ad effettuarlo nel termine di trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente.

I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11 - 00153 Roma, accompagnati da domanda in bollo contenente le generalità dell'esibitore e l'indicazione della modalità prescelta per il pagamento fra quelle previste dal Regolamento di contabilità generale dello Stato.

I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il rettangolo con la scritta «Attenzione non grattare qui»; in caso di raschiatura, anche parziale, del rettangolo destinato al codice di validazione si determina la nullità del biglietto e, quindi, della vincita.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di decadenza, dovrà essere chiesto il pagamento dei premi di cui al comma 1.

I premi non richiesti entro il termine di cui al precedente comma saranno devoluti allo Stato.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del citato regolamento n. 183/1991 per i premi di 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª categoria si prescinde dalle suindicate modalità ed il pagamento è effettuato immediatamente al portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite, se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendono, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato garantisce attraverso un sistema di stampa computerizzato, la certezza di inserimento dei premi previsti dal presente decreto secondo criteri programmati che conducano all'assoluta casualità dell'assemblaggio dei biglietti stampati, le cui caratteristiche produttive dovranno escludere ogni esplorabilità degli elementi grafici da parte di chicchessia ed in qualunque modo; garantisce altresì che ogni biglietto contenga impressi gli elementi elettronici e grafici atti a determinarne la validità in caso di vincita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 1998

Il direttore generale: CUTRUPI

98A4956

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 2 giugno 1998.

Emissione e corso legale delle monete d'argento da L. 10.000 celebrative dei campionati mondiali di calcio «Francia 1998».

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 2 ottobre 1997;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'argento da L. 10.000 celebrativa del campionato mondiale di calcio «Francia 1998»;

Decreta:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere monete d'argento da L. 10.000 celebrative del campionato mondiale di calcio «Francia 1998» da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 vengono così determinate:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso gr.	
	lire	mm.	legale	tolleranza in + o −	legale	tolleranza in + o −
Argento	10.000	34	835	3‰	22	0,11

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

sul dritto: profilo femminile alato e motivi dello stadio, sovrapposti da un pentagono quale elemento del pallone di calcio; a sinistra in giro «REPUBBLICA ITALIANA»; in basso il nome dell'autore «SOCCORSI»;

sul rovescio: un pallone di calcio con elementi dello stadio e della Torre Eiffel; in giro leggenda «CAMPIONATO MONDIALE DI CALCIO» una stella e «FRANCIA»; in alto «R»; sul campo «1998» e «LIRE 10.000»;

sul contorno: godronatura discontinua.

Art. 4.

Il contingente, in valore nominale delle nuove monete di cui al presente decreto sarà stabilito con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

Le monete da L. 10.000 di cui agli articoli precedenti hanno corso legale dal 29 giugno 1998.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 1998

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

Dritto

Rovescio

97A4958

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 maggio 1998.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «tecnico sanitario di radiologia medica».

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Rontgenhoitaja Tutkinnosta» conseguito in Finlandia dalla sig.ra Vainikainen Tiina Kaarina, cittadina finlandese;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «tecnico sanitario di radiologia medica» che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del sopracitato decreto legislativo espresso nella seduta del 2 aprile 1998;

Decreta:

Il titolo di studio «Rontgenhoitaja Tutkinnosta», conseguito in Finlandia, in data 28 maggio 1982, dalla sig.ra Vainikainen Tiina Kaarina, nata a Helsinki l'8 aprile 1959, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «tecnico sanitario di radiologia medica», ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 1998

Il dirigente generale: D'ARI

98A5002

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 maggio 1998.

Definizione dei certificati del registro delle imprese recanti la dicitura antimafia rilasciati dalle camere di commercio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE
COMMERCIO, ASSICURAZIONI E SERVIZI

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che ha istituito il registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile presso le camere di commercio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, regolamento di attuazione del predetto art. 8, ed in particolare l'art. 24 concernente i certificati rilasciati dall'ufficio del registro delle imprese sulla base di modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1996 concernente l'approvazione dei predetti modelli dei certificati inerenti il registro delle imprese;

Considerato necessario approvare anche il modello di certificato inerente il repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 soprarichiamato;

Vista la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, recante: «Disposizioni contro la mafia»;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, recante disposizioni di attuazione della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni o certificazioni antimafia;

Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, ed in particolare l'art. 15 concernente lo snellimento delle procedure in materia di informazioni e comunicazioni antimafia;

Visto il regolamento 16 dicembre 1997, n. 486, e, in particolare, l'art. 1 per il quale le certificazioni o attestazioni delle camere di commercio, recanti la dicitura di cui all'art. 5 dello stesso regolamento, sono equiparate a tutti gli effetti alle comunicazioni o segnalazioni delle prefetture che attestano l'insussistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui all'allegato 1 del richiamato decreto legisaltivo n. 490, nonché il medesimo art. 5, comma 2, per il quale con decreto del Ministro dell'industria sono definiti i certificati d'iscrizione nel registro delle imprese, recanti la predetta dicitura, relativi ai soggetti individuati nell'allegato 5 del decreto legislativo n. 490 del 1994;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 11 concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Considerato che allo stato attuale della normativa non è possibile ancora indicare, come previsto dal comma 3 del predetto art. 5, i certificati relativi agli altri registri, albi e ruoli tenuti dalle camere di commercio;

Ritenuto opportuno predisporre un modulo per la richiesta dei certificati recanti la dicitura antimafia completo di guida alla compilazione;

Decreta:

Art. 1.

1. I certificati d'iscrizione nel registro delle imprese approvati con decreto ministeriale 7 febbraio 1996 che possono recare il nulla osta di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 16 dicembre 1997, n. 486, sono i seguenti:

a) certificato d'iscrizione nella sezione ordinaria per l'impresa individuale;

b) certificato d'iscrizione nella sezione ordinaria per l'impresa non individuale;

c) certificato anagrafico per l'impresa individuale;

d) certificato anagrafico per l'impresa non individuale.

2. Il nulla osta di cui al comma 1 può essere inserito anche nel certificato, di cui all'allegato *A* annesso al presente decreto, di iscrizione nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

3. Nei certificati di cui ai commi 1 e 2 è riportato l'elenco dei soggetti controllati, completo dei relativi dati anagrafici, indicati nell'allegato 5 al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

4. La richiesta dei certificati di cui ai commi 1 e 2 è effettuata con il modulo di cui all'allegato *B* annesso al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 1998

Il direttore generale: CINTI

ALLEGATO *A*

PROT.: numero di protocollo Data di emissione ....

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ....

UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE

REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO - CERTIFICATO

Generalità del soggeto REA

Numero repertorio economico amministrativo: ....

Data di iscrizione: ....

Denominazione: ....

Codice fiscale: ....

Forma giuridica: ....

Sede (indirizzo della sede): ....

Costituita con atto del ....

Scopo e oggetto sociale (poteri previsti dallo statuto): ....

Titolari di cariche o qualifiche

Cariche o qualifiche della persona sotto descritta con data di nomina, durata ....

Cognome e nome della persona fisica o denominazione/ragione sociale dell'impresa, data e luogo di nascita ....

Codice fiscale: ....

Eventuali limitazioni alla capacità d'agire e pene accessarie ....

Eventuali poteri della persona diversi da quelli previsti dallo statuto dai patti sociali ....

Attività del soggetto REA

Attività economica esercitata: ....

Data d'inizio dell'attività: ....

Attività economica esercitata nella sede legale: ....

Data d'inizio dell'attività nella sede legale: ....

Unità locali

Elenco delle unità locali (tutte o solo quelle selezionate) con il seguente formato:

unità locale ....

indirizzo della unità locale ....

Attività economica esercitata: ....

Data d'inizio dell'attività: ....

Elenco delle persone con cariche nelle unità locali con le informazioni descritte precedentemente:

(1) Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato presso l'ufficio registro delle imprese di .... (2) ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 39/1993.

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel registro alla data odierna ....

.... (3)

---

(1) Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio del registro delle imprese diverso da quello della sede legale dell'ente.

(2) È indicato l'ufficio del registro delle imprese in cui viene stampato il certificato.

(3) Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato.

ALLEGATO *B*

MODULO PER LA RICHIESTA DI CERTIFICATO RECANTE DICITURA ANTIMAFIA

ALL'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ________________

Parte I

Si richiede il rilascio di n._____ certificato/i di iscrizione nel registro delle imprese/REA dell' impresa ____ iscritta nel registro delle imprese/REA di ________________________-sezione ____________al n __________________, codice fiscale : __________________, recante/i la dicitura antimafia, di cui all'art. 5 del d.m. 16 dicembre 1997 n. 486.

Il richiedente dichiara che l'impresa è in regola con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per l'iscrizione nel registro delle imprese/REA.

La successiva Parte II va compilata solo nei casi descritti al punto 6 della"Guida alla compilazione"

Parte II

Generalità dei soggetti non precedentemente iscritti nel registro delle imprese e per le quali è presentata la richiesta di rilascio di certificato **(1)**:

Cognome e Nome/ Denominazione	**Qualifica/** Codice fiscale	**Luogo e Data di Nascita/** Sede della società
____________	____________	____________
____________	____________	____________
____________	____________	____________
____________	____________	____________
____________	____________	____________
____________	____________	____________
____________	____________	____________
____________	____________	____________
____________	____________	____________
____________	____________	____________
____________	____________	____________

Il Richiedente (2)

(1) Nel caso di consorzi di società o società consortili, indicare la **denominazione**, il **codice fiscale** e la sede delle società che detengono una partecipazione superiore al 10%.

(2) Indicare nello spazio sottostante in stampatello cognome e nome di chi sottoscrive la richiesta e, nel caso di richiesta da parte di persona delegata, anche cognome e nome del delegante :

IL RICHIEDENTE **Cognome e Nome**	IL DELEGANTE **Cognome e Nome**
____________	____________

GUIDA ALLA COMPILAZIONE
DEL MODULO PER LA RICHIESTA DI CERTIFICATO RECANTE DICITURA ANTIMAFIA

1. I certificati con dicitura antimafia sono equiparati, a tutti gli effetti, alle comunicazioni o segnalazioni delle prefetture (art.1, comma 1, del decreto 16 dicembre 1997, n. 486).

2. La richiesta di certificato con dicitura antimafia può essere presentata presso qualsiasi Camera di commercio, precisando l'ufficio del registro delle imprese in cui l'impresa è iscritta e compilando la **parte I** del modulo con l'indicazione del numero dei certificati richiesti, della denominazione dell'impresa, - specificando se la stessa è iscritta nella sezione ordinaria, speciale o nel REA - ed il relativo numero d'iscrizione nonché il codice fiscale.
   Segue la dichiarazione circa la regolarità dell'impresa nei confronti degli adempimenti previsti per l'iscrizione nel registro delle imprese o nel REA.
   Se il modulo è presentato personalmente dal titolare o dal legale rappresentante, la sottoscrizione dello stesso non è soggetta ad autenticazione (art. 3, comma 11, legge 15 maggio 1997, n. 127). Diversamente occorre allegare l'atto di delega alla richiesta del certificato con sottoscrizione autenticata del titolare o del legale rappresentante.

3. Il sistema informativo delle Camere di commercio, in collegamento telematico con il sistema informativo della Prefettura di Roma, verificherà l'inesistenza di cause ostative al rilascio del certificato con dicitura antimafia per le persone titolari di cariche o qualifiche nell'impresa.

4. Le persone per cui si effettua la verifica sono le seguenti, a seconda delle differenti forma d'impresa (allegato 5 al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490):

a) per l'impresa individuale: l'imprenditore;

b) per la società in nome collettivo: tutti i soci;

c) per la società in accomandita semplice e la società in accomandita per azioni: i soci accomandatari;

d) per la società per azioni, la società a responsabilità limitata e le società cooperative: il legale rappresentante e tutti membri del consiglio di amministrazione;

e) per le società estere con sedi secondarie in Italia: coloro che le rappresentino stabilmente in Italia;

f) per i soggetti Rea: i legali rappresentanti ed i membri del Consiglio di amministrazione ;

g) per i consorzi con attività esterna, le società consortili o i consorzi cooperativi: il legale rappresentante, i membri del Consiglio di amministrazione e ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10 %, nonchè i consorziati o soci per conto dei quali i consorzi o le società consortili operano in modo esclusivo con la pubblica amministrazione.

5. Considerato che per le imprese di cui alle **lettere a, b, c, d, e, f** , in regola con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per l'iscrizione nel registro delle imprese, i nominativi delle persone verificate sono tutti già tutti inseriti nel registro delle imprese, **non è necessario** indicarli nella successiva **parte II** del modulo.

6. Per quanto riguarda i soggetti di cui alla **lettera g**, è già presente nel registro delle imprese il nominativo del legale rappresentante, ma mancano i nominativi dei membri del consiglio di amministrazione e dei consorziati che detengono una partecipazione superiore al 10%, nonché i nominativi dei consorziati o soci per conto dei quali i consorzi o le società consortili operano in modo esclusivo con la pubblica amministrazione. Pertanto **va compilata la parte II** del modulo con nome, cognome, qualifica, luogo e data di nascita dei predetti soggetti. Nel caso di consorzi di società o società consortili va indicata la denominazione e la sede delle società che detengono una partecipazione superiore al 10%.

7. Nell'ipotesi di insussistenza di cause di divieto, di sospensione e di decadenza (elencate nell' allegato 1 del decreto legislativo 8 agosto 1994, 490) il certificato rilasciato recherà in calce l'elenco completo dei soggetti per i quali si è effettuata la verifica e riporterà la dicitura concernente il nulla osta ai fini della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni .

8. La sospensione dell'emissione del certificato con dicitura antimafia non implica di per se la sussistenza di una delle cause di divieto o di sospensione, ma in tal caso l'interessato viene informato che occorre acquisire, presso la competente Prefettura, la comunicazione di cui all'art. 2 del predetto d.lgs. 490.

9. In ogni caso l'ufficio del registro delle imprese può rilasciare certificazioni prive della dicitura antimafia quando l'interessato ne faccia espressa richiesta.

10. Le certificazioni rilasciate dalle Camere di commercio, recanti l'apposita dicitura antimafia, sono utilizzabili per un periodo di sei mesi dalla data del loro rilascio.

98A4837

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 26 maggio 1998.

Disposizioni sui servizi audiotex.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la convenzione stipulata in data 1° agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la concessionaria SIP, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, che disciplina la concessione di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;

Vista la convezione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Omnitel pronto Italia S.p.a. per l'espletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazione con il sistema in tecnica numerica denominato GSM, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1995;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Telecom s.p.a. per la realizzazione e la gestione della rete per l'espletamento del servizio in tecnica numerica GSM, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1995;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, con il quale è stata recepita la direttiva 90/388/CE;

Visto il decreto 13 luglio 1995, n. 385, concernente il regolamento recante norme sulle modalità di espletamento dei servizi audiotex e videotex;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, che ha dettato il regolamento di attuazione al predetto decreto legislativo n. 103/1995;

Visto il decreto 5 settembre 1995 che ha determinato i contributi per le autorizzazioni concernenti l'offerta dei servizi di telecomunicazioni liberalizzati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 1995;

Visto il decreto 6 novembre 1995 che ha determinato le tariffe di accesso e di trasporto per il servizio audiotex, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 1995;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ed in particolare l'art. 1, commi 25, 26 e 27;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, concernente il regolamento di attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, e del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189;

Viste le disposizioni del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni impartite con provvedimento del 28 febbraio 1996;

Considerato che la direttiva 98/10/CE, recentemente pubblicata, nel prevedere che l'abbonato possa richiedere il servizio di blocco selettivo delle chiamate presuppone necessariamente l'affermazione del principio dell'impossibilità di limitare il diritto dei fornitori di servizi liberalizzati di avvalersi della rete telefonica pubblica per la propria offerta;

Considerata, inoltre, l'ampia diffusione sui mezzi di comunicazione di massa di alcuni servizi originariamente non inclusi nella tabella *A* allegata al provvedimento ministeriale del 28 febbraio 1996;

Si dispone quanto segue:

Art. 1.

1. La tabella *A*, parte *a*2, allegata al provvedimento a firma Ministro del 28 febbraio 1996 è integrata dalle seguenti voci:

servizi di astrologia;

servizi di cartomanzia;

servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip e lotterie nazionali.

2. I gestori dei centri servizi ed i fornitori di informazioni che intendono svolgere i predetti servizi sono tenuti ad integrare la dichiarazione di cui al punto *B)* del provvedimento del 28 febbraio 1996 precisando che il servizio stesso non contrasta con i divieti di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, all'art. 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, ed altresì con quelli in materia di sicurezza pubblica, tutela dei minori ed ingannevolezza previsti dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 13 luglio 1995, n. 385.

3. I medesimi soggetti sono tenuti inoltre ad indicare nella dichiarazione le concrete e specifiche modalità operative e procedure d'esercizio che saranno adottate per evitare che il contenuto di tali servizi sia ingannevole, possa creare timori o speranze palesemente ingiustificate o possa pregiudicare la libera autodeterminazione, anche economica, degli utenti, in particolare di quelli psicologicamente vulnerabili.

Roma, 26 maggio 1998

Il Ministro: MACCANICO

98A4957

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Palladio», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria, effettuata il 26 aprile 1995 nei confronti della società cooperativa edilizia «Palladio», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, in quanto dal 1990 non ha più presentato alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'articolo 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975 n. 400 art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, della società cooperativa edilizia «Palladio» avente sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Cardarelli Sergio in data 6 settembre 1988, repertorio n. 44749, registro società n. 31390, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 2017/235539, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A4966

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Nuovo Spazio», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria, effettuata il 14 giugno 1995 nei confronti della società cooperativa edilizia «Nuovo Spazio», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, in quanto dal 1992 non ha più presentato alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'articolo 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975 n. 400 art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, della società cooperativa edilizia «Nuovo Spazio» avente sede in Padova, costituita per rogito notaio dottor Speranza Paolo in data 24 luglio 1990, repertorio n. 185297, registro società n. 36082, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 2106/249545, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A4967

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Teatro Orazero - TOP a r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria, effettuata il 5 ottobre 1995 nei confronti della società cooperativa «Teatro Orazero - TOP a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore, in quanto dal 1992 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975 n. 400 art. 2, della società cooperativa «Teatro Orazero TOP a r.l.» avente sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Pietrogrande Luigi in data 17 luglio 1975, repertorio n. 37067, registro società n. 9662, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 1313/140400, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A4968

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa di garanzia «Confautonomi il Bragosso», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria, effettuata il 1° marzo 1996 nei confronti della società cooperativa di garanzia «Confautonomi il Bragosso a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1995 non ha più redatto alcun bilançio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975 n. 400 art. 2, della società cooperativa di garanzia «Confautonomi il Bragosso» avente sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Todeschini Lorenzo in data 21 aprile 1990, repertorio n. 12700, registro società n. 37024, tribunale di Padova, B.U.S.C. numero 2139/252172, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A4969

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa di garanzia confautonomi «La Marina a r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata l'8 febbraio 1996 nei confronti della società cooperativa di garanzia confautonomi «La Marina a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1994 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società cooperativa di garanzia confautonomi «La Marina a r.l.» avente sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Todeschini Lorenzo in data 21 aprile 1990, repertorio n. 12699, registro società n. 37023, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 2138/252171, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A4970

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa di garanzia confautonomi «S. Antonio a r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 6 febbraio 1996 nei confronti della società cooperativa di garanzia confautonomi «S. Antonio a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1994 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società cooperativa di garanzia confautonomi «S. Antonio a r.l.» avente sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Todeschini Lorenzo in data 21 aprile 1990, repertorio n. 12696, registro società n. 37021, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 2135/252169, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A4971

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa di garanzia confautonomi «Studio 2 a r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 2 marzo 1996 nei confronti della società cooperativa di garanzia confautonomi «Studio 2 a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1995 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società cooperativa di garanzia confautonomi «Studio 2 a r.l.» avente sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Todeschini Lorenzo in data 21 aprile 1990, repertorio n. 12698, registro società n. 37022, tribunale di Padova, B.U.S.C. numero 2137/252170, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A4972

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa di garanzia confautonomi «Scriba a r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria, effettuata il 23 agosto 1996 nei confronti della società cooperativa di garanzia confautonomi «Scriba a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1995 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società cooperativa di garanzia confautonomi «Scriba a r.l.» avente sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Todeschini Lorenzo in data 21 aprile 1990, repertorio n. 12691, registro società n. 37016, tribunale di Padova, B.U.S.C. numero 2130/252164, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A4973

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa di garanzia «Confautonomi a r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 28 agosto 1996 nei confronti della società cooperativa di garanzia «Confautonomi a r.l», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1995 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società cooperativa di garanzia «Confautonomi a r.l.» avente sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Todeschini Lorenzo in data 21 aprile 1990, repertorio n. 12688, registro società n. 37013, tribunale di Padova, B.U.S.C. numero 2128/252162, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A4974

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa di garanzia confautonomi «Le Arcate a r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 2 settembre 1996 nei confronti della società cooperativa di garanzia confautonomi «Le Arcate a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1995 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società cooperativa di garanzia confautonomi «Le Arcate a r.l.» avente sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Todeschini Lorenzo in data 21 aprile 1990, repertorio n. 12693, registro società n. 37018, tribunale di Padova, B.U.S.C. numero 2132/252166, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A4975

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa di garanzia confautonomi «San Giusto a r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 27 maggio 1995 nei confronti della società cooperativa di garanzia confautonomi «San Giusto a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1993 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società cooperativa di garanzia confautonomi «San Giusto a r.l.» avente sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Todeschini Lorenzo in data 21 aprile 1990, repertorio n. 12686, registro società n. 37011, tribunale di Padova, B.U.S.C. numero 2125/252159, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A4976

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa di garanzia confautonomi «L'Argine a r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 28 novembre 1995 nei confronti della società cooperativa di garanzia confautonomi «L'Argine a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1994 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società cooperativa di garanzia confautonomi «L'Argine a r.l.» avente sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Todeschini Lorenzo in data 21 aprile 1990, repertorio n. 12687, registro società n. 37012, tribunale di Padova, B.U.S.C. numero 2127/252161, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A4977

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società «Cassa di mutualità prestiti e finanziamenti soc. coop. a r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata l'11 gennaio 1997 nei confronti della società cooperativa «Cassa di mutualità prestiti e finanziamenti a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1989 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società «Cassa di mutualità prestiti e finanziamenti soc. coop. a r.l.» avente sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Gentile Mario in data 30 ottobre 1986, repertorio n. 26391, registro società n. 35972, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 2102/223317, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A4978

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società di garanzia «Ceti medi a r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata l'8 gennaio 1997 nei confronti della società cooperativa di garanzia «Ceti medi a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1994 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società di garanzia «Ceti medi a r.l.» avente sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Todeschini Lorenzo in data 21 aprile 1990, repertorio n. 12704, registro società n. 37028, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 2143/252176, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A4979

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa di garanzia confautonomi «Dei colli a r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 13 dicembre 1996 nei confronti della società cooperativa di garanzia confautonomi «Dei colli a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1994 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società cooperativa di garanzia confautonomi «Dei colli a r.l.» avente sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Todeschini Lorenzo in data 21 aprile 1990, repertorio n. 12695, registro società n. 37020, tribunale di Padova, B.U.S.C. numero 2134/252168, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A4980

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa di garanzia confautonomi «L.C.C.T.A. a r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinariaeffettuata il 9 gennaio 1996 nei confronti della società cooperativa di garanzia confautonomi «L.C.C.T.A. a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1994 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società cooperativa di garanzia confautonomi «L.C.C.T.A. a r.l.» avente sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Todeschini Lorenzo in data 21 aprile 1990, repertorio n. 12701, registro società n. 37025, tribunale di Padova, B.U.S.C. numero 2140/252173, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A4981

DECRETO 11 maggio 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18;

1) società cooperativa edilizia «Acqua chiara nona - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pontecagnano, costituita per rogito notar Pasquale Torella in data 23 aprile 1975, repertorio n. 30627, registro società n. 6012/7087, tribunale di Salerno - BUSC n. 1722/139509;

2) società cooperativa edilizia «Amicizia 84 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Giuseppe Cunzolo in data 23 maggio 1984, repertorio n. 5585, registro società n. 896/84, tribunale di Salerno - BUSC n. 3794/207517;

3) società cooperativa edilizia «Avvenire Terza - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Inferiore, costituita per rogito notar Pasquale Torella in data 14 giugno 1976, repertorio n. 31525, registro società n. 262/76, tribunale di Salerno - BUSC n. 1966/147283;

4) società cooperativa edilizia «Casa Serena - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Scafati, costituita per rogito notar Adolfo Trotta in data 27 febbraio 1974, repertorio n. 179988, registro società n. 5710/6788, tribunale di Salerno - BUSC n. 1536/134441;

5) società cooperativa edilizia «Gioi Due - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gioi Cilento, costituita per rogito notar Carlo Alberto Festa in data 15 marzo 1989, repertorio n. 53148, registro società n. 1799, tribunale di Vallo della Lucania - BUSC n. 4873/240773;

6) società cooperativa edilizia «La Serena - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gioi Cilento, costituita per rogito notar Carlo Alberto Festa in data 14 dicembre 1978, repertorio n. 14172, registro società n. 421, tribunale di Vallo della Lucania - BUSC n. 2477/165660;

7) società cooperativa edilizia «Negritella - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Agropoli, costituita per rogito notar Antonia Angrisani in data 27 dicembre 1989, repertorio n. 16627/4197, registro società n. 1891, tribunale di Vallo della Lucania - BUSC n. 5028/246327;

8) società cooperativa edilizia «Parco Amicizia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Superiore, costituita per rogito notar Francesco Fimiani in data 30 gennaio 1991, repertorio n. 24824, registro società n. 524/91, tribunale di Salerno - BUSC n. 5246/252062;

9) società cooperativa edilizia «S. Erasmo II - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pagani, costituita per rogito notar Renato Maranca in data 8 febbraio 1978, repertorio n. 316410, registro società n. 152/78, tribunale di Salerno - BUSC n. 2242/157621;

10) società cooperativa edilizia «S. Michele Arcangelo tra Civili - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava de' Tirreni, costituita per rogito notar Lucia Maria Maiorino in data 25 marzo 1983, repertorio n. 3198, registro società n. 468/83, tribunale di Salerno - BUSC n. 3508/198957;

11) società cooperativa edilizia «Salerno 23-11-80 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 31 dicembre 1980, repertorio n. 25029, registro società n. 67/81, tribunale di Salerno - BUSC n. 2962/181584;

12) società cooperativa edilizia «San Rocco - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sala Consilina, costituita per rogito notar Ermanno Buonocore in data 5 giugno 1992, repertorio n. 32126, registro società n. 1926, tribunale di Sala Consilina - BUSC n. 5533/259802;

13) società cooperativa edilizia «Tarantella III - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pagani, costituita per rogito notar Renato Maranca in data 11 novembre 1977, repertorio n. 15615, registro società n. 28672, tribunale di Salerno - BUSC n. 2186/155727;

14) società cooperativa edilizia «Villa la Speranza - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Superiore, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 30 gennaio 1976, repertorio n. 14425, registro società n. 121/76, tribunale di Salerno - BUSC n. 1903/145963;

15) società cooperativa edilizia «Il Giglio di S. Antonio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava de' Tirreni, costituita per rogito

notar Lucia Maria Maiorino in data 29 marzo 1983, repertorio n. 3208, registro società n. 544/83, tribunale di Salerno - BUSC n. 3510/198959;

16) società cooperativa edilizia «La Nevosa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Alessandro Chieffi in data 14 ottobre 1982, repertorio n. 240167, registro società n. 733/83, tribunale di Napoli - BUSC n. 4766/236378;

17) società cooperativa edilizia «Gamma - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castel S. Giorgio, costituita per rogito notar Pasquale Torella in data 27 gennaio 1978, repertorio n. 32869, registro società n. 94/78, tribunale di Salerno - BUSC n. 2931/179552;

18) società cooperativa edilizia «Primavera - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Egidio Montalbino, costituita per rogito notar Giovanni Califano in data 21 maggio 1979, repertorio n. 141180, registro società n. 459/79, tribunale di Salerno - BUSC n. 2616/169514;

19) società cooperativa edilizia «Dei Girasoli 75 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Cesare Brugnoli in data 14 novembre 1975, repertorio n. 43872, registro società n. 6201/7275, tribunale di Salerno - BUSC n. 1803/142271;

20) società cooperativa edilizia «Valentino 91 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Sergio Barela in data 21 febbraio 1991, repertorio n. 23727, registro società n. 400/91, tribunale di Salerno - BUSC n. 5226/251630;

21) società cooperativa edilizia «Aurora - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Fabrizio Amanto in data 3 ottobre 1986, repertorio n. 11822, registro società n. 1560/86, tribunale di Salerno - BUSC n. 4360/223636;

22) società cooperativa edilizia «San Giovanni - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Fabrizio Amato in data 3 ottobre 1986, repertorio n. 11825, registro società n. 1563/86, tribunale di Salerno - BUSC n. 4359/223635;

23) società cooperativa edilizia «Giardino delle rose - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Fabrizio Amato in data 12 dicembre 1986, repertorio n. 12184, registro società n. 286/87, tribunale di Salerno - BUSC n. 4422/225819;

24) società cooperativa edilizia «Desiree - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Fabrizio Amato in data 17 dicembre 1986, repertorio n. 12199, registro società n. 287/87, tribunale di Salerno - BUSC n. 4417/225652;

25) società cooperativa edilizia «Croce - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Superiore, costituita per rogito notar Fulvio Ansalone in data 19 gennaio 1979, repertorio n. 30867, registro società n. 175/79, tribunale di Salerno - BUSC n. 2508/166473;

26) società cooperativa edilizia «Casa Gioiosa 86 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Fabrizio Amato in data 12 dicembre 1986, repertorio n. 12183, registro società n. 289/87, tribunale di Salerno - BUSC n. 4421/225818.

Salerno, 11 maggio 1998

Il direttore: GAROFALO

98A4962

DECRETO 12 maggio 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI TORINO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947;

Decreta:

Le seguenti cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa consumo «Cooperativa di consumo di San Mauro Torinese», con sede in San Mauro Torinese (Torino), costituita per rogito notaio Grassi Reverdini Luigi in data 1° settembre 1940, repertorio n. 1066, registro imprese di Torino n. 288/40, tribunale di Torino, BUSC n. 384/39475;

2) società cooperativa produzione e lavoro «Promocultura», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Zamparelli Alberto in data 30 maggio 1997, repertorio n. 72637, registro imprese di Torino n. 1678/77, tribunale di Torino, BUSC n. 3450/153150;

3) società cooperativa mista «Polisportiva festeggiamenti aviglianesi» con sede in Torino, costituita per rogito notaio Podio Maurizio in data 22 novembre 1977, repertorio n. 38131, registro imprese di Torino n. 2927/77, tribunale di Torino, BUSC. n. 3506/155737;

4) società cooperativa mista «Istituto di ricerca e formazione economico sociale», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Caligaris Pier Carlo in data

1° febbraio 1979, repertorio n. 85070, registro imprese di Torino n. 807/79, tribunale di Torino, BUSC n. 3757/166989;

5) società cooperativa mista «L' Scapin», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Bruno Vincenzo in data 13 luglio 1981, repertorio n. 19101, registro imprese di Torino n. 4143/81, tribunale di Torino, BUSC n. 4310/186039;

6) società cooperativa agricola «Cooperativa agricola San Giusto», con sede in Susa (Torino), costituita per rogito notaio Annese Aldo in data 14 gennaio 1986, repertorio n. 42355, registro imprese di Torino n. 1507/86, tribunale di Torino, BUSC n. 4955/217423;

7) società cooperativa di produzione e lavoro «Costruzione contenitori Società cooperativa di produzione e lavoro», con sede in Cambiano (Torino), costituita per rogito notaio Tomaselli Giuseppe in data 13 febbraio 1986, repertorio n. 143719, registro imprese di Torino n. 1735/86, tribunale di Torino, BUSC n. 5021/222360;

8) società cooperativa produzione e lavoro «Top Ten», con sede in Burolo (Torino), costituita per rogito notaio Cignetti Pierluigi in data 28 ottobre 1988, repertorio n. 37839, registro imprese di Torino n. 4903, tribunale di Ivrea (Torino), BUSC n. 5275/237675;

9) società cooperativa mista «Auxilia», con sede in Sangano (Torino), costituita per rogito notaio Bonomo Paolo in data 23 agosto 1989, repertorio n. 7237, registro imprese di Torino n. 3809/89, tribunale di Torino, BUSC n. 5376/243696.

10) società cooperativa di produzione e lavoro «G.I.A. - Servizi tecnici (geometri, ingegneri, architetti)», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Perotti Giorgio in data 21 luglio 1992, repertorio n. 210149, registro imprese di Torino n. 3325/92, tribunale di Torino, BUSC n. 5833/260193;

11) società cooperativa mista «C.E.M.I.», con sede in Busano (Torino), costituita per rogito notaio De Leo Roberto in data 19 luglio 1993, repertorio n. 119912, registro imprese di Torino n. 3668/93, tribunale di Torino, BUSC n. 5955/264756.

Torino, 12 maggio 1998

Il dirigente: ROSSI

98A4982

DECRETO 13 maggio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa agricola a responsabilità limitata Coop - Galcoop», in Carinola, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 14 dicembre 1994 e dei successivi accertamenti effettuati in data 23 settembre 1995, 7 ottobre 1996 e 11 giugno 1997 nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa agricola a responsabilità limitata Coop - Galcoop», con sede in Carinola (Caserta), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Socità cooperativa agricola a responsabilità limitata Coop - Galcoop», con sede in Carinola (Caserta), costituita per rogito notaio Vittorio Ronza in data 20 gennaio 1980, repertorio n. 22815, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Sorvillo Guido, residente in Sparanise (Caserta), in via Pacinotti n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A4983

DECRETO 13 maggio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «CO.GE.SE.MA. - Cooperativa gestioni servizi macellerie, società cooperativa a responsabilità limitata per tutta la provincia di La Spezia», in La Spezia, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 11 dicembre 1995 nei confronti della società cooperativa «CO.GE.SE.MA. - Cooperativa gestione servizi macellerie, società cooperativa a responsabilità limitata per tutta la provincia di La Spezia», con sede in La Spezia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «CO.GE.SE.MA - Cooperativa gestioni servizi macellerie, società cooperativa a responsabilità limitata per tutta la provincia di La Spezia», con sede in La Spezia, costituita per rogito

notaio Marcello Federici in data 27 giugno 1972, repertorio n. 54737, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Monselesan Renzo, residente in La Spezia, in via V. Veneto n. 126, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A4985

DECRETO 19 maggio 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, che prevede che le società cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuti atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità amministrativa di vigilanza;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuate alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile;

Acquisito al riguardo il parere della commissione centrale per le cooperative;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, delle seguenti società cooperative:

1) società cooperativa «Effe Emme», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Polosa Antonio in data 29 ottobre 1985, registro società n. 3193 del tribunale di Potenza, BUSC n. ......;

2) società cooperativa «Agro zootecnica calvellese», con sede in Calvello, costituita per rogito notaio Zotta Domenico Antonio in data 18 agosto 1975, registro società n. 1226 del tribunale di Potenza, BUSC n. 1007;

3) società cooperativa «Nuovo Sauro», con sede in Guardia Perticara, costituita per rogito notaio De Bellis Libero in data 21 febbraio 1979, registro società n. 1634 del tribunale di Potenza, BUSC n. 1242;

4) società cooperativa «Edilizia anzese», con sede in Anzi, costituita per rogito notaio Zotta Domenico Antonio in data 19 novembre 1979, registro società n. 1656 del tribunale di Potenza, BUSC n. 1296;

5) società cooperativa «L'Esempio», con sede in Balvano, costituita per rogito notaio Giuliani Pierluigi in data 19 marzo 1981, registro società n. 2094 del tribunale di Potenza, BUSC n. 1446;

6) società cooperativa «AS SOC», con sede in Paterno, costituita per rogito notaio Zotta Domenico Antonio in data 11 marzo 1982, registro società n. 2100 del tribunale di Potenza, BUSC n. 1546;

7) società cooperativa «Casa Serena», con sede in Tolve, costituita per rogito notaio Gatti Luigi in data 23 gennaio 1985, registro società n. 2845 del tribunale di Potenza, BUSC n. 1746;

8) società cooperativa «La Giada», con sede in Tolve, costituita per rogito notaio Gatti Luigi in data 2 maggio 1985, registro società n. 2913 del tribunale di Potenza, BUSC n. 1752;

9) società cooperativa «Ristorazione aziendale», con sede in Melfi, costituita per rogito notaio Zotta Domenico Antonio in data 24 ottobre 1985, registro società n. 1269 del tribunale di Melfi, BUSC n. 1859;

10) società cooperativa «Prima infanzia», con sede in Vietri di Potenza, costituita per rogito notaio Vomero Omero in data 25 luglio 1986, registro società n. 3422 del tribunale di Potenza, BUSC n. 1938;

11) società cooperativa «Solidarietà di Grumento Nova», con sede in Grumento Nova, costituita per rogito notaio Coviello Incoronata in data 29 ottobre 1985, registro società n. 3442 del tribunale di Potenza, BUSC n. 1946;

12) società cooperativa «Oleandro», con sede in Laurenzana, costituita per rogito notaio Giuliani Giovanni in data 29 ottobre 1985, registro società n. 3501 del tribunale di Potenza, BUSC n. 1974;

13) società cooperativa «Consorzio Olea», con sede in Barile, costituita per rogito notaio Gestone Vincenzina in data 27 febbraio 1989, registro società n. 1631 del tribunale di Melfi, BUSC n. 2201;

14) società cooperativa «L'Arte bianca lucana», con sede in Vietri di Potenza, costituita per rogito notaio Vomero Omero in data 5 novembre 1990, registro società n. 4879 del tribunale di Potenza, BUSC n. 2384;

15) società cooperativa «Servitel», con sede in Venosa, costituita per rogito notaio Di Addea Maria Mercedes in data 24 gennaio 1991, registro società n. 1886 del tribunale di Melfi, BUSC n. 2403;

16) società cooperativa «Lo Sperone», con sede in Lavello, costituita per rogito notaio Del Gaudio Ornella in data 25 gennaio 1991, registro società n. 1878 del tribunale di Melfi, BUSC n. 2415;

17) società cooperativa «Sport e salute», con sede in Lavello, costituita per rogito notaio Del Gaudio Ornella in data 25 gennaio 1991, registro società n. 1896 del tribunale di Melfi, BUSC n. 2416;

18) società cooperativa «Cassa di mutualità economica italiana», con sede in Pietragalla, costituita per rogito notaio Polosa Antonio in data 18 aprile 1981, registro società n. 5067 del tribunale di Potenza, BUSC n. 2444;

19) società cooperativa «Sistema turismo associati», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Simone Beatrice in data 23 gennaio 1991, registro società n. 4978 del tribunale di Potenza, BUSC n. 2447;

20) società cooperativa «La Bussola», con sede in Avigliano, costituita per rogito notaio Zotta Domenico Antonio in data 18 novembre 1991, registro società n. 5212 del tribunale di Potenza, BUSC n. 2480;

21) società cooperativa «Futura», con sede in Firenze, costituita per rogito notaio Di Addea Maria Mercedes in data 21 agosto 1991, registro società n. 2007 del tribunale di Melfi, BUSC n. 2489;

22) società cooperativa «Agricola tabacchicola lucana», con sede in Palazzo S.G., costituita per rogito notaio Di Addea Maria Mercedes in data 11 novembre 1991, registro società n. 2017 del tribunale di Melfi, BUSC n. 2493;

23) società cooperativa «Gruppo D.M.C.», con sede in Banzi, costituita per rogito notaio Zotta Domenico Antonio in data 2 aprile 1992, registro società n. 5341 del tribunale di Potenza, BUSC n. 2502;

24) società cooperativa «Compagnia del carrozzone», con sede in Melfi, costituita per rogito notaio Gestone Vincenzina in data 10 aprile 1992, registro società n. 2046 del tribunale di Melfi, BUSC n. 2504;

25) società cooperativa «Agridea», con sede in Lauria, costituita per rogito notaio Tortorella Carlo in data 17 giugno 1992, registro società n. 1596 del tribunale di Lagonegro, BUSC n. 2532;

26) società cooperativa «Master 2001», con sede in Genzano di Lucania, costituita per rogito notaio Zotta Domenico Antonio in data 26 settembre 1992, registro società n. 5462 del tribunale di Potenza, BUSC n. 2535;

27) società cooperativa «F.I.A.T. Sud», con sede in Muro Lucano, costituita per rogito notaio Zotta Domenico Antonio in data 28 ottobre 1992, registro società n. 5461 del tribunale di Potenza, BUSC n. 2536;

28) società cooperativa «Sigma», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Zotta Domenico Antonio in data 29 ottobre 1992, registro società n. 5475 del tribunale di Potenza, BUSC n. 2539;

29) società cooperativa «Esperia», con sede in Corleto Perticara, costituita per rogito notaio Coviello Incoronata in data 3 novembre 1992, registro società n. 5500 del tribunale di Potenza, BUSC n. 2548;

30) società cooperativa «Agenzia turistica del Pollino», con sede in Francavilla, costituita per rogito notaio Pansa Valeria in data 17 maggio 1993, registro società n. 1654 del tribunale di Lagonegro, BUSC n. 2587;

31) società cooperativa «Menabò», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Simone Beatrice in data 10 novembre 1993, registro società n. 5784 del tribunale di Potenza, BUSC n. 2609.

Potenza, 19 maggio 1998

Il dirigente: RANDAZZO

98A4986

DECRETO 28 maggio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Latteria sociale turnaria di Selva e di Giavera del Montello - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Selva di Volpago, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista l'ispezione ordinaria in data 10 marzo 1998 effettuata nei confronti della società cooperativa «Latteria sociale turnaria di Selva e di Giavera del Montello - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Selva di Volpago (Treviso), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Latteria sociale turnaria di Selva e di Giavera del Montello - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Selva di Volpago (Treviso), costituita per rogito notaio dott. Manlio Malabotta in data 25 gennaio 1951, repertorio n. 2789,

è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Francesco Saija, nato a Polistena (Reggio Calabria) il 20 gennaio 1942 e residente a Treviso, vicolo delle Convertite n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A4984

DECRETO 1° giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Aventino a r.l.», in Alatri.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvissorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 29 dicembre 1997 eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia «Aventino a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile, nella riformulazione prevista dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Aventino a r.l.», con sede in Alatri, costituita per rogito notaio dott.ssa Ernestina Annunziata in data 16 marzo 1989, repertorio n. 35755, registro imprese n. 7262 del tribunale di Frosinone, BUSC n. 1539/242336, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 1° giugno 1998

Il direttore: NECCI

98A4963

DECRETO 1° giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Samart - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Alatri.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvissorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 18 febbraio 1997 eseguita nei confronti della società cooperativa «Samart - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «Samart - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Alatri, costituita per rogito notaio dott. Ruggero Rossi in data 4 aprile 1985, repertorio n. 32424, registro imprese n. 4327 del tribunale di Frosinone, BUSC n. 1075/211800, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 1° giugno 1998

Il direttore: NECCI

98A4964

DECRETO 1° giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Roma 71 Seconda a r.l.», in Alatri.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvissorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 25 marzo 1998 eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia «Roma 71 Seconda a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile, nella riformulazione prevista dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Roma 71 Seconda a r.l.», con sede in Alatri, costituita per rogito notaio Mario Mastellani in data 12 ottobre 1974, repertorio n. 154360, registro società n. 2576 del tribunale di Frosinone, BUSC n. 801/137247, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 1° giugno 1998

Il direttore: NECCI

98A4965

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 1° giugno 1998.

Integrazione al decreto dirigenziale 6 marzo 1998 di annullamento del decreto dirigenziale 22 novembre 1995 di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Atesino» per i vini prodotti nel territorio della provincia autonoma di Trento.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti, finora emanati, di attuazione della predetta legge;

Visto il proprio decreto 6 marzo 1998 con il quale sono stati annullati il decreto dirigenziale 22 novembre 1995 di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Atesino» per i vini prodotti nel territorio della provincia autonoma di Trento, nella regione Trentino-Alto Adige, e di approvazione del relativo disciplinare di produzione e il decreto dirigenziale 1° ottobre 1996 contenente disposizioni concernenti la tipologia novello di detto vino, prodotto nella vendemmia 1996;

Visto in particolare l'art. 4, secondo comma, del citato decreto 6 marzo 1998 che disciplina la commercializzazione, fino ad esaurimento, delle eventuali rimanenze di prodotto confezionato, appartenente ai quantitativi dei quali è stata data comunicazione entro il 1° giugno 1998 alla Camera di commercio I.A.A. di Trento, in osservanza del disposto del predetto art. 4, primo comma, a condizione che le stesse, entro quindici giorni dal termine sopra stabilito, siano denunciate alla predetta Camera di commercio I.A.A. e che sui recipienti sia apposta, a cura del detentore del prodotto, la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento»;

Viste le istanze presentate dagli interessati intese ad ottenere la rimozione dell'obbligo dell'apposizione di detta stampigliatura per ragioni di ordine pratico, considerate le diverse situazioni nelle quali vengono a trovarsi i soggetti interessati a detta disposizione, e di natura commerciale, considerata la qualificazione negativa che il consumatore è solito associare a tale scritta;

Considerato che l'obbligo della sopra indicata stampigliatura ha per fine la tutela del consumatore mediante l'informazione che il prodotto in commercio,

designato e presentato quale vino ad indicazione geografica tipica «Atesino», deriva da vendemmie anteriori a quella relativa all'anno 1998, in attuazione della decisione del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, richiamata in premessa al predetto decreto dirigenziale 6 marzo 1998, con la quale, definitivamente pronunciando, conferma la decisione del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio di annullamento del citato decreto dirigenziale 22 novembre 1995;

Ritenuto che il fine sopra esposto possa essere conseguito anche con l'indicazione, già apposta sui recipienti contenenti vino ad indicazione geografica tipica «Atesino», dell'anno di produzione delle uve, riferibile esclusivamente a vendemmie comprese nel triennio 1995-1997, a condizione che tale indicazione sia veritiera e documentabile, o con la stampigliatura di una annotazione sull'etichetta apposta su detti recipienti, indicante che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia relativa all'anno 1997 o ad anni precedenti;

Ritenuto, pertanto, di doversi provvedere, in accoglimento delle istanze sopra riferite, all'integrazione del citato art. 4, comma 2, del decreto dirigenziale 6 marzo 1998 sopra indicato, mediante la previsione che le rimanenze di prodotto confezionato, indicate dal predetto comma, possano essere commercializzate fino ad esaurimento, anche senza la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento» a condizione che sui recipienti sia riportata l'annata di produzione delle uve o l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia dell'anno 1997 o di anni precedenti;

Considerato che l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Articolo unico

Al testo dell'art. 4, comma 2, del decreto dirigenziale 6 marzo 1998 relativo all'annullamento del decreto 22 novembre 1995, con il quale è stata riconosciuta la indicazione geografica tipica «Atesino» per i vini prodotti nel territorio della provincia autonoma di Trento, nella regione Trentino-Alto Adige, ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e del decreto 1° ottobre 1996, contenente disposizioni concernenti la tipologia novello di detto vino, prodotto nella vendemmia 1996, sono aggiunte in calce le seguenti parole:

«o su di essi sia riportata l'anno di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile ovvero sia riportata l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia dell'anno 1997 o di anni precedenti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 1998

Il dirigente: LA TORRE

98A4987

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

CIRCOLARE 3 giugno 1998, n. 335.

Fondo Europeo di sviluppo regionale (FERS). Programma operativo ambiente nelle regioni italiane obiettivo 1. Indirizzi per l'attuazione del Sottoprogramma IV Misura IV.2: «Centri di esperienza e laboratori territoriali di informazione e sensibilizzazione sui problemi dell'ambiente».

1. *Premessa.*

In attuazione della decisione della Commissione U.E. del 5 dicembre 1997 C (97) 3497 con la quale è stato approvato il Programma operativo multiregionale «Ambiente» per le regioni obiettivo n. 1 (FERS n. 970509002 - ARINCO n. 97.IT.16013), il Ministero dell'ambiente - Servizio V.I.A., intende attivare le procedure per l'utilizzo delle risorse finanziarie previste per l'attuazione della Misura IV.2 «Centri di esperienza e laboratori territoriali di informazione e sensibilizzazione sui problemi dell'ambiente» che ammontano a MECU 4.050.

2. *Obiettivi della Misura.*

Con le risorse sopraindicate il Ministero dell'ambiente intende potenziare nelle regioni obiettivo 1) il sistema di servizi territoriali dedicati ad attività di informazione, formazione ed educazione ambientale già attivato con il Programma triennale di tutela e salvaguardia ambientale 1989-91 e 1994-96 - Area INFEA. In particolare si intende promuovere la diffusione di strutture che coadiuvino, attraverso iniziative di informazione, educazione ed informazione ambientale, le politiche ambientali di livello locale e nazionale. Tali strutture sono individuate nei centri di educazione ambientale articolati nelle seguenti tipologie: laboratori territoriali e centri di esperienza.

I laboratori territoriali sono strutture di servizio che svolgono prevalentemente attività di informazione, formazione ed educazione ambientale sui temi propri della tutela e salvaguardia ambientale e più in generale su quelli legati allo sviluppo sostenibile.

Sono, quindi, centri di risorse e di iniziative che operano nei confronti di una pluralità di soggetti: nei confronti della scuola il laboratorio territoriale si presenta

come un centro orientato a promuovere, sperimentare ed attivare progetti di educazione ambientale e ad offrire il supporto metodologico necessario alla loro realizzazione, nei confronti degli altri interlocutori (cittadini, liberi professionisti, artigiani, amministratori pubblici, associazioni di categorie ecc.) il laboratorio territoriale promuove attività finalizzate alla conoscenza del territorio locale, all'analisi dei problemi determinati dalla compatibilità sviluppo-ambiente, al mutamento dei comportamenti individuali e collettivi operando in modo sinergico con gli interventi di politica ambientale.

Il laboratorio territoriale, oltre a svolgere una funzione di riferimento e di stimolo nei confronti della comunità locale, svolge anche una funzione di riferimento sul piano nazionale.

È il caso dei laboratori territoriali che costituiscono i nodi della rete Labnet (Rete nazionale di laboratorio territoriale del Ministero dell'ambiente). In questo caso il laboratorio territoriale rappresenta il terminale locale delle strutture nazionali: l'Archivio nazionale di documentazione e ricerca per l'educazione ambientale (ANDREA) e la rete Labnet.

Attraverso di esso vengono raccolte le informazioni e la documentazione relative ad attività di educazione ambientale di un determinato territorio (generalmente assimilabile alla provincia di riferimento) che saranno poi trasmesse all'Archivio nazionale; si preoccupa, allo stesso tempo di essere un distributore in sede locale delle informazioni che viaggiano sulla rete Labnet e di mettere a disposizione dei propri utenti le risorse necessarie per realizzare progetti collaborativi tra soggetti impegnati in attività di educazione ambientale.

I centri di esperienza sono strutture che propongono una attività residenziale di educazione ambientale centrata sull'esplorazione diretta di un determinato ambiente per scoprirne le caratteristiche, le specificità, le diversità; consentono inoltre di effettuare un percorso educativo in un ambiente naturale o, in alcuni particolari casi, di partire dall'esplorazione di questo ambiente per affrontare in modo significativo alcuni aspetti del legame uomo-ambiente.

Tali strutture (laboratori territoriali e centri di esperienza) costituiscono elementi del sistema nazionale per l'informazione, l'educazione e la formazione ambientale avviato dal Ministero dell'ambiente le cui finalità sono riconducibili alla realizzazione di un piano coordinato, al livello centrale e periferico, di interventi volti a soddisfare le seguenti esigenze:

perfezionamento della raccolta e della diffusione delle informazioni relative alle iniziative in campo educativo, formativo ed informativo ambientale;

costruzione di una architettura di relazioni fra i soggetti impegnati in tali campi attraverso la quale confrontare finalità, metodi e strumenti di intervento;

promozione di una azione di programmazione e di coordinamento efficace degli interventi stessi che faciliti il processo di mutamento dei comportamenti.

3. *Tipologia degli interventi.*

I progetti eleggibili ai benefici della misura riguardano esclusivamente territori compresi in aree obiettivo 1) e dovranno essere finalizzati a qualificare l'offerta di servizi territoriali per l'informazione, l'educazione e la formazione ambientale, pertanto è necessario che le strutture che si intendono realizzare e/o potenziare, secondo la classificazione di cui al punto 2, abbiano una qualificazione gestionale, culturale ed educativa adeguata alle funzioni cui sono chiamate a svolgere e sappiano, altresì, interagire con la realtà locale per sviluppare sinergie con altri soggetti ed operatori presenti nel territorio.

Più in particolare i progetti dovranno dimostrare caratteristiche funzionali in linea con i criteri cui fa riferimento il «Programma di intervento per l'informazione e l'educazione ambientale relativo al triennio 1994-96» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1995 al punto 4.1.

4. *Beneficiari.*

I potenziali beneficiari della misura sono gli enti pubblici, le università e gli enti pubblici di ricerca ricompresi in aree obiettivo 1).

5. *Soggetti titolati a presentare i progetti.*

Sono titolati a presentare proposte di interventi gli enti pubblici ricompresi nelle aree obiettivo 1), le università e gli enti pubblici di ricerca.

6. *Criteri di ammissibilità e principali spese ammissibili.*

I progetti ammissibili a contributo possono riguardare nuove iniziative e/o iniziative in corso aventi esclusivamente le seguenti finalità:

l'istituzione o il potenziamento di laboratori territoriali di educazione, formazione ed informazione ambientale;

il potenziamento delle attività dei centri di esperienza per l'educazione ambientale, da realizzarsi presso i soggetti beneficiari in aree obiettivo 1).

6.a) *Progetti relativi a nuove iniziative.*

Al fine della ammissibilità al finanziamento dei progetti presentati il Ministero dell'ambiente servizio V.I.A. opererà una selezione secondo i seguenti criteri:

coerenza con gli obiettivi e le finalità delle misure;

presenze di cofinanziamenti con risorse del proponente;

cantierabilità e tempi di esecuzione.

6.b) *Progetti in corso.*

Possono inoltre essere inviati progetti in corso di realizzazione aventi medesime finalità.

In questo caso il proponente dovrà specificare la parte di finanziamento, il grado di esecuzione dell'intervento, il quadro economico dell'intervento, le informazioni riguardanti l'affidamento delle opere, gli impegni giuridicamente vincolanti assunti e le informazioni sui pagamenti già effettuati e da effettuare.

Per tale ultima fattispecie il Ministero dell'ambiente - Servizio V.I.A., si riserva previo accordo proponente, l'ammissione anche parziale ai benefici previsti della Misura IV.2.

I progetti dovranno contenere i seguenti elementi costitutivi:

analisi del contesto di riferimento in cui si colloca l'intervento;

obiettivi e risultati attesi;

coerenza con la programmazione nazionale e locale;

coinvolgimento, anche a livello di cofinanziamento, dei proponenti;

tipologia dei destinatari e delle azioni previste;

qualificazione professionale del personale coinvolto;

individuazione del responsabile di progetto;

dichiarazione che impegna il proponente all'assunzione degli impegni deliberativi entro il 31 dicembre 1998;

dichiarazione che impegna il proponente a terminare il progetto entro il 31 dicembre 2001.

Sono ammissibili le spese relative a:

progettazione dell'adeguamento o realizzazione delle strutture;

allestimento delle strutture;

progettazione ed attivazione di iniziative di informazione ed educazione ambientale dirette ai bambini, ai giovani e agli adulti al fine di sensibilizzarli sulle tematiche ambientali;

realizzazione di materiale divulgativo-documentario e didattico.

Sono eleggibili a contributo anche le spese sostenute dalla data del 24 gennaio 1995.

I progetti di nuove iniziative ammessi a finanziamento dovranno essere avviati entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione da parte del Ministero dell'ambiente - Servizio V.I.A., dell'ammissione a finanziamento. Trascorso tale termine senza che il titolare abbia prodotto atti giuridicamente vincolanti per la realizzazione del progetto l'ammissione si intende decaduta.

Le somme assegnate ai progetti dichiarati decaduti, sono disponibili per il finanziamento di progetti già presentati, ritenuti ammissibili ma non finanziati.

I soggetti beneficiari (enti pubblici, enti universitari ed enti pubblici di ricerca) possono inviare al Ministero dell'ambiente - Servizio V.I.A.- Div. II - Via della Ferratella in Laterano, 33 - Roma, i progetti dalla data di pubblicazione della presente circolare entro il 30 agosto 1998.

Il Ministero dell'ambiente, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione dei progetti, esaminerà le proposte sulla base della rispondenza ai criteri di cui al programma d'intervento citato e agli elementi costitutivi sopraelencati.

Le modalità di erogazione e di finanziamento saranno indicate nell'atto di ammissione al finanziamento dei progetti presentati.

Il direttore generale
del servizio valutazione impatto dell'ambiente
VITTADINI

98A4988

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Desalfa», sospensione dermatologica.

Estratto decreto MCpR n. 166 dell'11 maggio 1998

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale DESALFA nella forma e confezione: flacone 20 ml di sospensione dermatologica, rilasciata dalla Società industria terapeutica plendore I.N.T.E.S., con sede legale e domicilio fiscale in Casoria (Napoli), via F.lli Bandiera, 26, codice fiscale GLSMRA33T07A509D, è apportata la seguente modifica:

Composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente:

100 ml di sospensione contengono:

principi attivi: desametasone 21 (isonicotinato) g 0,02, neomicina solfato (come base) g 0,50;

eccipienti: acido citrico, glicole propilenico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 573/1993:

flacone 20 ml di sospensione dermatologica;

A.I.C. n. 022973135 (in base 10), 0PX2QH (in base 32);

classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermato che trattasi di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 D.Lgs. n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti contraddistinti dal numero di A.I.C. 022973111 recanti la composizione precedentemente autorizzata non possono essere mantenuti in commercio a decorrere dal 181° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

98A4807

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Desalfa», gocce otologiche.

Estratto decreto MCpR n. 167 dell'11 maggio 1998

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale DESALFA nella forma e confezione: flacone 10 ml di gocce otologiche, sospensione, rilasciata dalla Società Industria Terapeutica Splendore I.N.T.E.S., con sede legale e domicilio fiscale in Casoria (Napoli), via F.lli Bandiera, 26, codice fiscale GLSMRA33T07A509D, è apportata la seguente modifica:

Composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente:

100 ml di sospensione contengono:

principi attivi: desametasone 21 (isonicotinato) g 0,02, neomicina solfato (come base) g 0,50;

eccipienti: p-ossibenzoato di proprile, glicerina, acqua distillata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 573/1993:

flacone 10 ml di gocce otologiche, sospensione;

A.I.C. n. 022973123 (in base 10), 0PX2Q3 (in base 32);

classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermato che trattasi di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 D.Lgs. n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti contraddistinti dal numero di A.I.C. 022973034 recanti la composizione precedentemente autorizzata non possono essere mantenuti in commercio a decorrere dal 181° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

98A4806

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto direttoriale 22 maggio 1998 il dott. Giuseppe Mauro Quaranta è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Comedil» a r.l., con sede in Crispiano (Taranto), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 29 ottobre 1987 in sostituzione del dott. Giovanni Pignatelli revocato dall'incarico.

Con decreto direttoriale 22 maggio 1998 l'avv. Massimo Boretti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Artigianfidi - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ascoli Piceno, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 16 febbraio 1998 in sostituzione dell'avv. Sergio Spurio, che ha rinunciato all'incarico conferitogli.

Con decreto direttoriale 22 maggio 1998 la rag. Filomena Galiero è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «C.A.R. Sole a r.l.» - Cooperativa autotrasportatori riuniti Sole, con sede in Napoli, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 3 agosto 1983, in sostituzione del sig. Vincenzo Montuori, deceduto.

98A4993

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 3 giugno 1998 è pagabile presso le banche sottoindicate, la cedola n. 3 d'interesse relativa al semestre 3 dicembre 1997/2 giugno 1998 del prestito obbligazionario 1996/2008, a tasso variabile, di nominali lire 2.000 mld (UIC 94830) nella misura del 3,05%, al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - Credito italiano S.p.a. - Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S.p.a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Banca popolare di Novara S.c.r.l. - Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura, S.p.a. - Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a. - Rolo Banca S.p.a. - Banca Fideuram S.p.a. - Banca popolare di Sondrio S.c.r.l. - Credito artigiano S.p.a.

Si comunica inoltre che:

il tasso di interesse semestrale lordo posticipato per la cedola n. 4, pagabile dal 3 dicembre 1998, resta fissato nella misura del 2,5% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%. Gli interessi saranno indicizzati al Rome Interbank Offered Rate a sei mesi (RIBOR). Il valore di ogni cedola semestrale successiva alla prima corrisponderà al tasso semestrale (arrotondato allo 0,05% più vicino e, in caso di equidistanza, allo 0,05% superiore) derivante dal tasso nominale annuo pari al tasso RIBOR (media semplice delle migliori dieci quotazioni lettera operative per almeno cinque miliardi rilevate sul mercato telematico dei depositi interbancari - M.I.D. alle ore 12 a.m. di Roma) a sei mesi così come rilevato dalla pagina ATIA del circuito REUTERS nel quarto giorno lavorativo bancario precedente il godimento di ogni cedola, maggiorato di uno spread di 0,10% per anno.

In caso di mancata rilevazione del tasso RIBOR di cui sopra - ferme rimanendo l'applicazione del margine di 0,10% per anno, le modalità di rilevazione del tasso e di computo dei giorni — si farà esclusivo riferimento al tasso LIBOR per depositi in euroline a tre mesi così come rilevato dalla pagina 3740 del circuito Telerate alle ore 11 a.m. di Londra.

N.B. — Ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutte le emissioni obbligazionarie delle Ferrovie dello Stato sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato; la Ferrovie dello Stato S.p.a. ne effettua la gestione in nome, nell'interesse e per conto del Ministero del tesoro, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro n. 146206 del 21 marzo 1997.

98A4992

REGIONE VALLE D'AOSTA

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa agricole de Neyran a r.l.», in Brissogne, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1387, in data 27 aprile 1998, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, la liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa agricole de Neyran a r.l.», con sede legale in Brissogne (Aosta), fraz. Neyran n. 68, costituita con atto a rogito del notaio Chanoux Emilio, in data 10 gennaio 1979, iscritta al n. 1982 del registro delle società presso la cancelleria del tribunale di Aosta, ed ha nominato, in qualità di commissario liquidatore della società cooperativa medesima, il dottor Marco Morelli di Aosta.

98A4991

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'Istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il posto di professore universitario di ruolo di prima fascia sottoindicato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare N15X - «Diritto processuale civile» - per la disciplina: «Diritto processuale civile».

L'indicazione della disciplina è valida unicamente ai fini di cui all'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate — per i soli docenti di altro Ateneo — di un certificato di servizio attestante:

a) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

b) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulta assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

98A4989

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'Istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Perugia sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

settore scientifico-disciplinare P01B - Politica economica - disciplina, «Politica economica e finanziaria»;

settore scientifico-disciplinare M11B - Psicologia sociale - disciplina di «Psicologia sociale».

Le discipline, di cui al presente avviso, sono indicate unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, terzo comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

In particolare la disciplina «Politica economica e finanziaria» risulta presente nell'elenco delle corrispondenze del settore scientifico-disciplinare P01B, raccordata alla disciplina «Politica economica», disciplina non ancora presente nell'ordinamento didattico della facoltà.

L'eventuale aspirante al suddetto trasferimento, nel caso in cui sia titolare della disciplina «Politica economica e finanziaria» potrà assumere la responsabilità didattica della disciplina «Politica economica», ai sensi dell'art. 15, terzo comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341, una volta che la stessa disciplina verrà inserita nell'ordinamento didattico della facoltà.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà interessata, in carta semplice, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate, per i soli docenti di altro Ateneo, di un certificato di servizio attestante:

a) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

b) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulti assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

I docenti chiamati dalla facoltà a ricoprire i suddetti posti per trasferimento, dovranno regolarizzare in bollo la domanda e la certificazione presentata, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370.

98A4990

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500